



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 62 del 15/01/2020 – 10/04/2020 Udienza pubblica del 14/01/2020
Massima 1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Autorizzazione all'iscrizione in bilancio di una somma per la maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale – Previsione per il biennio 2019-2020 dell'accertamento in entrata e accantonamento in apposito fondo di somme derivanti da retrocessione parziale delle accise a favore della Regione – Violazione dell'equilibrio di bilancio e della garanzia di erogazione delle prestazioni inerenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario – Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, in riferimento agli articoli art. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione in relazione alla tutela della salute. Le norme impugnate richiamando i commi 830, 831 e 832 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si ricollegano all'annoso contenzioso che vede opposti Stato e Regione Siciliana ai fini dell'attuazione del processo di progressiva assunzione integrale del finanziamento della spesa sanitaria. La Regione assume di aver dovuto sopportare un onere finanziario ulteriore a causa della mancata retrocessione delle accise a suo tempo disposta e che lo Stato considera invece non dovuta. Pertanto la Corte ha disposto incumbenti, chiedendo a entrambe le parti notizie sui criteri di determinazione e perimetrazione dei LEA ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dimostrazione del loro invero nei rispettivi bilanci in modo simmetricamente riscontrabile. Dalla documentazione prodotta dalla Regione (la sola ad averla depositata tempestivamente) risulta la mancata copertura di parte della spesa impegnata e altresì una serie di inadempimenti di prestazioni indefettabili.



	Nè è possibile demandare <i>ex lege</i> al dirigente della Ragioneria della Regione Siciliana l'iscrizione e l'accertamento di somme, sulla cui esistenza non vi è ragionevole affidamento. La corresponsabilità dello Stato nella mancata attuazione dell'art.1, commi 830, 831 e 832 della legge 296 del 2006, non vale a sanare la violazione dell'art. 81. La Corte nel pronunciarsi quindi per la contrarietà a Costituzione del meccanismo finanziario previsto dalle norme regionali non manca di aggiungere alcune precisazioni. E così, sulla scorta della precedente giurisprudenza in materia di garanzia dei LEA e di leale cooperazione tra Stato e Regione a tal riguardo (sentt. nn. 275/2016 e 169/2017) conclude che “la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria..... impongono una visione trascendente della garanzia dei LEA che vede collocata al centro della tutela costituzionale la persona umana” e che, la determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei LEA compone un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8. Parametri costituzionali art. 81, terzo comma, della Costituzione; art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte art. 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
Massima 2:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Autorizzazione a iscrivere in bilancio una somma per la maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale - Previsione per il biennio 2019-2020 dell'accertamento in entrata e accantonamento in apposito fondo di somme derivanti da retrocessione parziale delle accise a favore della Regione - Inammissibilità. Testo È dichiarata inammissibile, per carenza del procedimento argomentativo, la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8. Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Altri parametri e norme interposte art. 53 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Massima 3:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Legge di stabilità regionale – Interventi a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (POC) e sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Asserita carenza di idonea copertura finanziaria – Non fondatezza delle questioni nei sensi e nei limiti di cui in motivazione Testo Sono dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 99, commi da 2 a 17 e 25 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 prevedono una nuova finalizzazione delle risorse del Piano di Azione e Coesione–Programma Operativo Complementare (POC) Regione Siciliana 2014/2020 mentre i commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17 finalizzano risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Lo Stato denuncia la mancanza di copertura finanziaria, attese le peculiari procedure richieste per la riprogrammazione di risorse già destinate alla realizzazione di altri interventi. In sostanza, però, secondo la Corte, dagli elementi prodotti dalla Regione Siciliana in esecuzione di apposita ordinanza istruttoria, non risultano preclusioni assolute alla spendita delle risorse relative ai fondi in questione per le finalità analiticamente indicate dalle disposizioni impugnate mentre permangono criticità circa il perfezionamento dei procedimenti che dovrebbero condurre alla proficua utilizzazione dei fondi europei, criticità che l'eventuale accoglimento del ricorso non farebbe che aggravare con rischio di disimpegno dei fondi. Al riguardo viene in rilievo quanto recentemente affermato (sent. n. 5/2020) circa la primazia dell'interesse ad assicurare l'effettiva utilizzazione da parte della Regione, nell'arco temporale previsto dal regolamento, delle descritte fonti di finanziamento, che costituiscono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea. Pertanto se non può negarsi consistenza all'argomento, secondo cui per l'eventuale nuova finalizzazione delle risorse assegnate alla Regione Siciliana occorre passare attraverso un corretto processo di riprogrammazione, lo stesso dovrà intervenire tempestivamente secondo la necessaria regia statale, come impone il principio di leale cooperazione, che deve ispirare necessariamente le relazioni tra Stato e Regione. Tenuto conto di ciò e nei termini precisati le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono state ritenute infondate.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art.99, commi da 2 a 17 e 25, della legge della Regione Sicilia 8 maggio 2018, n. 8. Parametri costituzionali art. 81, terzo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
--------------	---

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

